

# Nota Tecnica

ANPAL DELIBERA N.1/2017

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1/2017, emanata il 7 febbraio 2017, disciplina le "Modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione", annullando e sostituendo la delibera n.9/2016.

In primo luogo, la delibera precisa che "nelle more della piena attuazione dell'articolo 12, comma 1 del D.lgs. 150/2015 possono erogare il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una occupazione i **soggetti accreditati a livello nazionale** e i soggetti accreditati secondo i sistemi di **accreditamento regionale**, nonché i **centri per l'impiego**, di cui all'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo".

La delibera n.1/2017, inoltre, prevede che il termine entro il quale il Cpi deve effettuare le eventuali verifiche e rilasciare o negare l'assegno è di **quindici giorni lavorativi** (decorrenti dalla notifica di arrivo della richiesta di AdR), anziché i 7 giorni solari successivi previsti dalla delibera n.9/2016.

Tra le informazioni che il soggetto erogatore dovrà riportare successivamente alla stipula del programma, la delibera n.1/2017 ha inserito l'obbligo di fornire:

- la documentazione a supporto delle motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate
- l'apposita documentazione attestante la proposta della congrua offerta di lavoro.

Per quanto concerne gli obblighi reciproci del destinatario e del soggetto erogatore, la delibera n.1/2017 individua due tipologie di provvedimenti che il centro dell'impiego deve adottare in caso di **mancata partecipazione**, senza giustificato motivo, agli incontri o alle attività concordate (incluso il primo appuntamento) oppure in caso di **mancata accettazione** di un'offerta congrua di lavoro da parte del percettore.

- 1) La prima tipologia di provvedimento è di **carattere accertativo** e viene adottata nei casi che danno luogo a **decurtazione totale o parziale** della mensilità di prestazione a sostegno del reddito. Tale provvedimento è inviato all'ANPAL e all'INPS, tramite il SIU, per l'adozione degli atti di competenza dell'INPS.
- 2) La seconda tipologia di provvedimento è di **carattere sanzionatorio** e attesta la **decadenza dallo stato di disoccupazione**, nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un'offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta. Tale provvedimento viene trasmesso all'ANPAL e all'INPS con le medesime modalità di cui sopra, per l'adozione degli atti di competenza dell'INPS, relativamente alla decadenza della prestazione.

La delibera n.1/2017 modifica le modalità di riconoscimento dell'assegno secondo il prospetto indicato di seguito:

	<b>Contratto a tempo indeterminato</b>	<b>Contratto a termine superiore o eguale a 6 mesi</b>	<b>Contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi</b>
<b>Delibera n.9/2016</b>	50% a sei mesi e restante 50% al raggiungimento dei 12 mesi di durata	al raggiungimento dei sei mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)	al raggiungimento dei tre mesi di durata
<b>Delibera n.1/2017</b>	<b>4 ratei trimestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto</b>	<b>2 ratei semestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto</b>	<b>unica soluzione alla stipula del contratto</b>

La delibera n.1/2017, inoltre, prevede che, in caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata), si provvederà al recupero, anche mediante **compensazione**, delle seguenti percentuali dell'importo:

a) Regioni "meno sviluppate"

<b>Tipologia di contratto</b>	<b>Cessazione anticipata</b>		
	prima di 3 mesi	tra il 4° ed il 6° mese	tra il 7° e il 12° mese
<b>contratto a tempo indeterminato</b>	100%	75%	50%
<b>contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi</b>	100%	50%	
<b>contratto a termine di durata superiore o eguale a 3 mesi</b>	100%		

Noviter s.r.l.

Via Bergamo 25, 24035 Curno (Bg) – tel: +39 02 303124947 – fax: +39 035 5099007 – email: noviter@legalmail.it

P.IVA e Cod. Fiscale: 03551620168 – Iscr. Reg. Imprese di Bergamo n. REA 388191 – Cap. Soc.: € 10.000

Sede Operativa: Via Giovanni Battista Pirelli 30, 20124 Milano (MI) – tel: +39 02 66989955 – fax: +39 02 45478495

b) Altre Regioni

	<b>Cessazione anticipata</b>	
<b>Tipologia di contratto</b>	prima di 6 mesi	tra il 7° e il 12° mese
<b>contratto a tempo indeterminato</b>	100%	50%
<b>contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi</b>	100%	

La delibera n.1/2017, infine, stabilisce che le regioni e le province autonome saranno coinvolte nel monitoraggio continuo e nella valutazione in itinere ed ex post della sperimentazione, affinché possano emergere eventuali spunti di miglioramento procedurale e operativo.